



Ufficio stampa

Rassegna stampa

lunedì 1 luglio 2013

Il Sole 24 Ore

Certificazione in ritardo per Asl e Regioni <i>01/07/13 Pubblica amministrazione</i>	3
NORME E TRIBUTI: L'Inps respinge al mittente le diffide per riavere il 2,5% <i>01/07/13 Pubblica amministrazione</i>	4
NORME E TRIBUTI: Lostop al decentrato non cancella l'integrativo <i>01/07/13 Pubblica amministrazione</i>	5
NORME E TRIBUTI: Società sempre in rosso da chiudere subito <i>01/07/13 Pubblica amministrazione</i>	6
NORME E TRIBUTI: L'incompatibilità blocca anche i mandati in corso <i>01/07/13 Pubblica amministrazione</i>	7
NORME E TRIBUTI: Revisione dei conti «vietata» per i professionisti al debutto <i>01/07/13 Pubblica amministrazione</i>	8
NORME E TRIBUTI: Extracosti negli anticipi e Imu prosciugano le casse comunali <i>01/07/13 Pubblica amministrazione</i>	9

Italia Oggi

AVVOCATI: Accesso alla Ztl coperto da privacy <i>01/07/13 Pubblica amministrazione</i>	10
Tares a luglio se il comune tace <i>01/07/13 Pubblica amministrazione, Ambiente</i>	11

Il monitoraggio. I dati di Assobiomedica

Certificazione in ritardo per Asl e Regioni

Paolo Del Bufalo

■ Vita difficile per le imprese creditrici delle aziende del Servizio sanitario nazionale. Prima di settembre, nonostante la scadenza di fine giugno prevista dal decreto sui debiti Pa, non si aspettano alcuna novità sul versante del pagamento di fatture che, in media, viaggiano con 300 giorni di ritardo. E sono convinte che se qualcosa arriverà in cassa non sarà prima di fine anno. In più, nella maggior parte dei casi non sono nemmeno state concluse tutte le procedure previste dal decreto: tra le aziende regna il pessimismo.

Assobiomedica, l'associazione delle imprese del biomedicale (dalle siringhe alle risonanze magnetiche) che hanno crediti scoperti per quasi cinque miliardi con aziende sanitarie che in alcuni casi hanno ritardi di oltre 1.600 giorni (l'Asl Napoli 1 Centro, a esempio), parla chiaro: entro il 29 aprile le amministrazioni pubbliche avrebbero dovuto, (tutte), iscriversi alla piattaforma telematica dell'Economia, preconditione per pubblicare l'elenco dei debiti, poter procedere alla loro certificazione (entro il 15 settembre) e quindi al pagamento. Ma al 7 maggio (ultima data ufficiale, anche se la situazione non è molto diversa ora) l'iscrizione era stata completata solo da un terzo: 196 Enti sanitari su 268. E anche se alcune Regioni non hanno chiesto anticipazioni (Lombardia, Marche e Basilicata e le province di Trento e Bolzano), le conseguenze della mancata iscrizione sono molteplici, spiega Assobiomedica. Prima tra tutte l'impossibilità di certificare i crediti, bloccando l'iter e lasciando tempi e importi ancora nella nebbia.

«L'unica nostra soddisfazione è che, anche grazie a Confindustria, l'argomento dei ritardi di pagamento su cui ci battiamo da più di venti anni abbia ottenuto l'attenzione del Governo. Ma le note positive per la sanità finiscono qui», spiega Stefano Rimondi, presidente di Assobiomedica. Per tre ragioni. La prima è che a fronte di un debito riconosciuto nel Ssn di 40 miliardi a fine 2012, ne sono stati finanziati solo 14, un terzo quindi, e per di più entro il 2014, an-

300 giorni

Tempo medio di attesa
Per il pagamento delle fatture ai fornitori dei dispositivi medici

corandoli alla certificazione. La seconda è che non è stata chiarita l'ambiguità di ciò che accade per i crediti non certificati. «Finora sono stati - spiega Rimondi - il vero punto dolente: le Regioni con il maggior disavanzo sanitario sono responsabili della maggioranza del debito (per noi due terzi) e sono anche quelle commissariate, che non possono certificare e verso le quali non possiamo svolgere azioni legali». Terza ragione sono i tempi. «Il ministro dello Sviluppo economico Zanonato - afferma Rimondi - ha detto che la pubblica amministrazione comincerà a pagare dopo l'estate: tradotto nulla arriverà in cassa prima di fine anno. Così ora - conclude - siamo sulla riva del fiume a vedere se tra qualche mese passerà una "barchetta" o solo il cadavere di questo provvedimento».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pagina 5


Previdenza. Negato il diritto al rimborso della trattenuta

L'Inps respinge al mittente le diffide per riavere il 2,5%

Tiziano Grandelli
Mirco Zamberlan

Nonostante le numerose diffide, l'Inps - gestione dipendenti pubblici - non restituisce nulla sia ai lavoratori in gestione Tfs che a quelli in regime Tfr, con buona pace della sentenza della Corte Costituzionale 223/2012.

L'istituto di previdenza, con il messaggio 10065 del 21 giugno, risponde in questo senso ai dipendenti che, sollecitati soprattutto dalle organizzazioni sindacali, chiedono il rimborso della trattenuta del 2,50% a loro effettuata a titolo di contribuzione Tfr.

Come si ricorderà, la vicenda è sorta dall'applicazione dell'articolo 12, comma 10, del Dl 78/2010, il quale stabiliva che tutti i dipendenti assunti a tempo indeterminato fino al 2000, e quindi assoggettati al regime Tfs, fossero inquadrati nel regime Tfr a partire dal 1° gennaio 2011.

Interpellati da alcuni lavoratori, i giudici delle leggi hanno dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma in quanto non aveva escluso l'applicazione a carico del dipendente della rivalsa del 2,50% della base contributiva. Conseguenza avrebbe voluto che le amministrazioni provvedessero alla restituzione di questa trattenuta.

Sulla questione interviene

prima il Dl 185/2012 e poi la legge 228/2012 (articolo 1, commi 98-101), i quali abrogano in toto l'articolo 12, comma 10, del Dl 78/2010, azzerandone tutti gli effetti e riportando, in pratica, sempre dal 1° gennaio 2011, i dipendenti pubblici interessati nel regime Tfs. E, nel contempo, si dispone l'estinzione di diritto di tutti i ricorsi in essere, fatti salvi quelli già passati in giudicato.

Sulla base del nuovo quadro normativo, l'istituto di previdenza può ben rispedire

IL QUADRO

La trattenuta bocciata dalla Corte costituzionale per chi è in regime di Tfs viene «congelata» dall'evoluzione normativa

al mittente le lettere di diffida ricevute per la restituzione delle trattenute a titolo di Tfr, ma la questione è un'altra: può una legge del 24 dicembre 2012 (appunto la 228/2012) disporre un reinquadramento del personale in regime Tfs con decorrenza 1° gennaio 2011? Come si concilia questa previsione con il principio della irretroattività delle norme sancito dall'articolo 11 delle disposizioni preliminari del Codice civile, derivazione dell'ar-

ticolo 25 della Costituzione?

Ma se i dipendenti assunti a tempo indeterminato fino al 2000 hanno ragione di reclamare per le trattenute effettuate nel 2011 e nel 2012, maggiori rivendicazioni dovrebbero vantare i soggetti divenuti dipendenti pubblici dal 2001. Per loro si applica, sin dall'assunzione, il regime Tfr, così come previsto dal Codice civile.

Ma per garantire l'invarianza della retribuzione netta rispetto ai loro colleghi in Tfs, il datore di lavoro deve ridurre lo stipendio lordo di un importo pari sempre al 2,50% della base imponibile. È palese la salvaguardia della parità del risultato in busta paga dei dipendenti pubblici in regimi previdenziali diversi, ma è altrettanto evidente la disparità di trattamento fra lavoratori pubblici e quelli del settore privato, ai quali viene applicata la medesima normativa di stampo civilistico. I giudici costituzionali, nuovamente chiamati ad esprimersi, potrebbero offrire una risposta ancora più ampia sulla questione.

La partita, però, non si gioca solo sul mero piano giuridico. Sul piatto della bilancia ci sono, infatti, maggiori oneri per le casse dello Stato che ammonterebbero a qualche miliardo di euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Tribunale Siena

Lo stop al decentrato non cancella l'integrativo

Federica Caponi

■ I dipendenti pubblici hanno diritto a mantenere il **trattamento integrativo** stabilito dal **contratto decentrato**, anche se il contratto è nullo. I lavoratori interessati, avendo confidato in buona fede nella contrattazione integrativa stipulata dalle parti sociali, hanno adottato scelte di vita e assunto impegni che devono essere tutelati. Quindi la nullità della contrattazione, anche se determina responsabilità personali e patrimoniali per chi l'ha sottoscritta, non legittima in alcun modo il recupero delle somme erogate ai dipendenti che hanno prestato la propria attività lavorativa in base ad accordi decentrati siglati in precedenza.

Questo il principio sancito dal Tribunale di Siena, sezione lavoro, nella sentenza 717/2012, depositata il 13 maggio 2013, con cui ha respinto il ricorso presentato da una Pa contro i decreti ingiuntivi, presentati da alcuni dipendenti, per il pagamento del trattamento economico accessorio riconosciuto dalla contrattazione decentrata.

Nel caso, l'ente aveva unilateralmente sospeso l'erogazione del trattamento economico integrativo riconosciuto dalla contrattazione decentrata, in quanto aveva ritenuto tale contratto nullo per "mancanza di copertura" (articolo 40, comma 3-quinquies del Dlgs 165/2001).

Il giudice del lavoro ha chiarito che nel rapporto di pubblico impiego riformato, la Pa non esercita più poteri di supremazia speciale, ma opera con la capacità del datore di lavoro privato. Pertanto, la Pa si trova in qualità di datore di lavoro su un piano di parità contrattuale con i dipendenti, che sono titolari di diritti, tutelati dall'articolo 2907

del Codice civile, non degradabili con atti unilaterali del datore pubblico. Quindi, non è configurabile, in linea di principio, un potere di autotutela della Pa quando agisce in qualità di datore di lavoro.

La mancata corresponsione (o il recupero successivo all'erogazione) del trattamento economico accessorio, previsto dal contratto integrativo, benché tale ultimo atto sia nullo, contrasta con i fondamentali canoni di buona fede e affidamento incolpevole del pubblico dipendente percettore di corrispettivi previsti dal contratto.

Il principio dell'irriducibilità della retribuzione, infatti, dettato dall'articolo 2103 c.c., impone che la retribuzione concordata al momento dell'assunzione non sia riducibile, neppure a seguito di accordo tra il datore e il prestatore di lavoro.

Ogni patto che preveda una diminuzione del compenso pattuito è da ritenersi nullo nel caso in cui la decurtazione riguardi le componenti della retribuzione erogate per compensare particolari modalità della prestazione lavorativa.

Il diritto dei lavoratori interessati al mantenimento del trattamento integrativo, deciso in contrattazione, non scaturisce soltanto dalla tutela dell'affidamento incolpevole durante il periodo di esecuzione del rapporto, ma dalla natura sostanzialmente retributiva del corrispettivo erogato, nel rispetto dell'articolo 36 della Costituzione.

Il trattamento integrativo, infatti, nonostante sia erogabile solo "a consuntivo", in quanto corrispettivo connesso alla prestazione concretamente effettuata e per le attività concretamente svolte, ha natura retributiva e come tale è assistito dalla garanzia di irriducibilità.

Una tale decisione del datore di lavoro sarebbe stata legittima soltanto nel caso in cui lo stesso datore fosse riuscito a dimostrare, sul piano quantitativo e qualitativo, di aver disposto una diminuzione delle prestazioni, tanto da giustificare la decurtazione del trattamento retributivo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Corte dei conti. Il ripiano non è investimento

Società sempre in rosso da chiudere subito

Alberto Barbiero

■ Gli enti locali devono liquidare le **società partecipate** con il bilancio costantemente in rosso, poiché questa situazione mette a rischio la tenuta dei conti delle amministrazioni.

La Corte dei Conti della Lombardia, con alcuni interventi di controllo esercitati in base all'articolo 148-bis del Tuel, ha richiesto ad alcuni Comuni di adottare entro 60 giorni provvedimenti per lo scioglimento di partecipate non più in grado di operare efficacemente.

Con la deliberazione 224/2013/PRSE è stato evidenziato che i problemi di bilancio dell'organismo controllato non possono determinare un utilizzo improprio delle risorse dell'ente, per ripianare perdite di una società destinata ad

essere liquidata in quanto rientrante tra quelle assoggettate all'articolo 14, comma 32 della legge 122/2010.

Viene evidenziato che il ripiano non può inquadarsi tra le spese di investimento perché l'onere non comporta un incremento del capitale sociale. La Corte ha inoltre fatto rilevare che questi interventi non sono giustificabili per sostenere una società la cui attività è solo commerciale e quindi non soddisfa la coerenza con le finalità istituzionali dell'ente richiesta dall'articolo 3, comma 27 della legge 244/2007.

I magistrati contabili hanno anche focalizzato situazioni nelle quali gli enti locali hanno utilizzato impropriamente le società partecipate per eludere i vincoli su indebitamento, Pat-

to, spesa per il personale e affidamento di consulenze (Cdc Lombardia, deliberazione n. 61/PRSE/2013), evidenziando il riconoscimento retroattivo della violazione del Patto, con le conseguenti sanzioni (Cdc Lombardia, deliberazione n. 229/PRSE del 30 maggio 2013).

Le partecipate (sia direttamente che indirettamente) non possono essere utilizzate infatti come strumenti per aggirare limiti posti all'ente locale nella gestione economico-finanziaria.

Sempre la Cdc Lombardia, con la deliberazione 230/2013/PRSE ha evidenziato che non è conforme alla sana gestione finanziaria la costituzione di una società mista per ristrutturare un immobile comunale se il rischio relativo all'in-

debitamento grava quasi solo sulla finanza pubblica, in particolare se l'ente interviene nella realizzazione sostenendo con ipoteca su un proprio immobile il mutuo contratto dalla società.

È contrario alla sana gestione anche il comportamento dell'ente locale che abbia costruito i propri equilibri iscrivendo a bilancio crediti derivanti dal rapporto contrattuale con la propria partecipata. Secondo la Cdc Veneto (delibera 110/2013/PRSE) una costruzione degli equilibri di bilancio che non tenga conto della difficoltà nella riscossione dei crediti espone l'ente a sicure crisi di liquidità, tali da indurre l'ente a fare frequente ricorso a consistenti anticipazioni di tesoreria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Anticorruzione. Le indicazioni della Civit sulle conseguenze delle nuove regole

L'incompatibilità blocca anche i mandati in corso

Fermati soltanto i dirigenti pubblici con deleghe di gestione diretta

Stefano Pozzoli

■ Civit, ora anche Autorità nazionale anticorruzione, è intervenuta su alcuni punti del Dlgs 39/2013, sciogliendo così dubbi importanti sulle **incompatibilità e inconfiribilità**, con tre delibere pubblicate il medesimo giorno (si veda Il Sole 24 Ore del 29 giugno).

Il primo punto è quello dell'invocato principio del «tempus regit actum» (delibera 46/2013). Alcuni si chiedevano se il regime delle incompatibilità si riferisse solo agli incarichi conferiti dopo l'entrata in vigore del decreto (4 maggio 2013). La risposta dell'Autorità è stata negativa, visto che all'articolo 9, comma 1 e all'articolo 12, comma 1 si parla di assunzione e mantenimento dell'incarico e, all'articolo 15, comma 1, si precisa che il responsabile dell'anticorruzione deve contestare l'esistenza o l'insorgenza di incompatibilità. Anche per gli incarichi in esse-

re, quindi, andrà verificata la rispondenza al decreto.

Il secondo è il tema della conciliabilità tra articolo 4 del Dl 95/2012 e Dlgs 39/2013 (delibera 47/2013). In merito Civit accoglie l'interpretazione secondo cui incompatibilità e incompatibilità si applicano solo a presidente con deleghe di gestione diretta e di amministratore delegato (si veda Il Sole 24 Ore del 20 maggio 2013) e conferma quindi la possibilità di indicare come consiglieri senza deleghe dirigenti e dipendenti dell'ente controllante, purché non rientrino tra quanti (articolo 9, comma 1) non abbiano incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati. La conferma che per «incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico» si debbano intendere solo quelli di presidente con deleghe di gestione diretta e di amministratore delegato risolve per altro molteplici questioni.

Terzo nodo è la possibilità di riconfermare nel ruolo di presidente e di ad di una società i medesimi soggetti. Il dubbio nasce dall'articolo 7 del Dlgs 39/2013. Secondo Civit (delibera 48/2013) la riconferma è autorizzata sia per la lettera sia per la ratio della norma, che mira a contenere la migrazione da un incari-

Le indicazioni

■ | MANDATI IN CORSO

Secondo la Civit non esiste un problema di «retroattività» della norma, in quanto il Dlgs non rende illegittimi ex post gli atti di conferimento di incarichi, ma fa sopravvivere incompatibilità per il loro mantenimento. Di conseguenza, l'incompatibilità si può applicare anche ai mandati in corso

■ | SPENDING REVIEW

Il Dlgs 95/2012 impone alle amministrazioni di nominare dipendenti o dirigenti in due dei tre posti di cda, il Dlgs anticorruzione vieta l'ingresso nei cda dei dirigenti. La Civit spiega che questo divieto si intende riferito solo alle cariche di ad e presidente con deleghe operative

■ | RINNOVO

Per la Civit il Dlgs 39/2013 non impedisce i rinnovi dei mandati nella stessa società

co all'altro e non la permanenza nello stesso ruolo.

Risolve queste questioni, ne restano però altre che dovrà affrontare, e con urgenza, il legislatore. La prima è l'evidente ed immotivata disparità di trattamento tra ex parlamentari ed ex consiglieri regionali e comunali: i primi non ricadono in quasi nessuna incompatibilità mentre chi fa politica sul territorio viene trattato come un untore.

Occorre poi rimediare a quello che, almeno per quanto riguarda le società pubbliche, è il vizio fondamentale del Dlgs 39/2013, cioè l'equiparazione degli amministratori di azienda ai politici e non ai dirigenti. La scelta è irragionevole, soprattutto se si pensa alla frequenza di situazioni di regime in house, e crea enormi problemi operativi. I punti da affrontare sono dunque la compatibilità tra amministratore delegato e direttore generale e, all'interno dei gruppi aziendali, la rimozione del divieto di conferire, nelle partecipate di secondo livello, deleghe di gestione diretta a dirigenti ed amministratori della capogruppo. Infine, perché a chi è stato amministratore con deleghe di una società deve essere vietato di essere nominato in una società diversa?

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Bilanci. Dal 2014 i piccoli enti perdono il controllore unico

Revisione dei conti «vietata» per i professionisti al debutto

Gianni Trovati

Addio progressivo al **revisore contabile unico** nei piccoli Comuni, una modalità di controllo dei bilanci che dovrebbe quasi sparire dal 1° gennaio prossimo in favore dei collegi di revisione con tre membri.

L'evoluzione è un "effetto collaterale" dell'obbligo di gestione associata di tutte le funzioni fondamentali previsto per i Comuni fino a 5mila abitanti proprio dal 2014 (quest'anno i piccoli enti stanno mettendo insieme le prime tre delle dieci attività caratterizzanti: articolo 14, comma 31-ter del Dl 78/2010). Nelle Unioni che esercitano tutte le funzioni fondamentali, infatti, la vigilanza sui conti è affidata a un collegio di revisione di tre componenti, che va a sostituire il vecchio revisore unico dei singoli Comuni (lo prevede il Dl 174/2012 all'articolo 3, comma 1, lettera m-bis e comma 4-bis). Sul punto, è appena intervenuto il Viminale con una serie di istruzioni (si veda an-

che Il Sole 24 Ore del 27 giugno), spiegando soprattutto che quando l'Unione inizia a svolgere tutte le funzioni l'effetto sostitutivo è immediato, e il collegio subentra al precedente revisore unico senza attendere la fine del mandato di quest'ultimo. Nelle Unioni che arrivano al traguardo dello svolgimento associato di tutte le funzioni prima del 1° gennaio 2014, quindi, il subentro avverrà già da quest'anno.

La novità nasce per consentire un controllo più compiuto sulla gestione finanziaria dei nuovi enti, ma non aumenta le occasioni di attività per i professionisti perché ovviamente le Unioni riuniranno in media più di tre piccoli enti (occorre di norma raggiungere la soglia minima di 10mila abitanti), e di conseguenza a regime i posti da revisore saranno meno di prima.

Questa evoluzione, semmai, ha il "pregio" di rendere più evidenti i paradossi del meccanismo attuale, e quindi di offrire maggiori argomenti

a chi chiede una riforma più organica nella revisione degli enti locali. Nel nuovo sistema, infatti, i conti dei piccoli enti saranno vigilati da un collegio di tre membri, mentre quelli dei Comuni fra 5mila e 15mila abitanti, anche se più complessi, continueranno a essere controllati da un revisore unico. In questo sfortunato intreccio di regole, poi, si chiuderanno quasi tutti gli accessi al ruolo per i giovani professionisti. In base all'ultima "riforma" (articolo 16, comma 25 del Dl del Dl 138/2011), infatti, chi non ha alle spalle precedenti esperienze di revisione locale deve debuttare nei Comuni con meno di 5mila abitanti, cioè proprio quelli che entrando nelle Unioni perderanno i posti da revisore. L'unica strada, quindi, rimarrebbe quella dei Comuni che dribblano l'obbligo dell'Unione e scelgono l'alternativa delle convenzioni. Un pasticcio, a cui occorre rimediare in fretta.

gianni.trovati@ilsale24ore.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA

42



Liquidità. La crisi dopo le anticipazioni di tesoreria

Extracosti negli anticipi e Imu prosciugano le casse comunali

Michelangelo Nigro

Le casse dei Comuni stanno raschiando il fondo del barile. È arrivata una boccata d'ossigeno dall'acconto Imu, ma restano i dubbi sulle interpretazioni che circolano in relazione ai limiti massimi delle **anticipazioni di tesoreria**: il Dl 35/13, convertito in legge, lo ha elevato ai 5/12; il Dl 54/13, non ancora convertito, lo incrementa ulteriormente per un ammontare pari al mancato gettito dell'Imu sospesa e rinviata, al momento, al 16 settembre. Il Viminale si impegna a rimborsare «gli oneri per interessi a carico dei Comuni per l'attivazione delle maggiori anticipazioni». Se dovesse prevalere l'interpretazione (letterale) in base alla quale lo Stato interviene solo per i Comuni che superano i 5/12, i più virtuosi sarebbero i più penalizzati. Non è in questi termini che si applica il principio di solidarietà tra Pa.

Ma allarghiamo l'orizzonte. Le principali entrate dei

Comuni sono l'Imu, il tributo sui rifiuti e il fondo di solidarietà comunale (Fsc). Si attende la riforma su Imu e Tares entro il 31 agosto, come si attende l'erogazione di un'ulteriore tranche del Fsc. In passato, a metà giugno, era stato erogato circa il 60%; quest'anno solo il 20%. L'Imu sulle abitazioni principali è stata sospesa, la Tares, in corner, è stata anticipata (si fa per dire) a maggio. Il risultato? Blocco dei pagamenti, battuta d'arresto per il sistema economico, drastica riduzione dei servizi pubblici essenziali. In questo quadro, con i vincoli imposti dal Patto di stabilità lo scenario diventa disarmante.

Le misure adottate per sbloccare i pagamenti sono positive, ma l'onere per le casse comunali sembra elevato: le anticipazioni della Cdp costano il 3,302%; per le anticipazioni di tesoreria si paga il tasso stabilito con il tesoriere; sull'altro piatto della bilancia c'è il rischio degli interessi di

mora. A pagare è sempre il cittadino. Non solo, l'ultimo quadrimestre del 2013 sarà un susseguirsi di scadenze e c'è il rischio di inciampi nella riscossione di Imu e Tares.

Nel contempo aumentano gli adempimenti, dimenticando la semplificazione. Non sarebbe stato meglio adottare meccanismi più semplici, coinvolgendo la Cdp? Finanziamenti a breve, a costo zero (visti i suoi 2,8 miliardi di utili 2012), nei limiti di ulteriori 2/12, oltre gli importi sospesi dell'Imu, da restituire entro l'esercizio, pena il recupero sull'Imu o sul saldo Fsc 2013 o sulle spettanze 2014.

Il legislatore farebbe ancora in tempo a rettificare le norme, azzerando l'onere del ricorso alla Cdp e precisando che il rimborso degli interessi per le anticipazioni concesse ex dl 54/13 avviene prescindendo dal superamento del limite dei 5/12, nell'attesa di una tempestiva erogazione dell'Fsc.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Sbaglia il comune che mette in chiaro i nomi

Accesso alla Ztl coperto da privacy

DI STEFANO MANZELLI

Il contrassegno per il transito nelle zone a traffico limitato deve essere redatto in modo da non esporre in chiaro il nominativo della persona interessata. Basterà infatti adottare semplici cautele per tutelare la riservatezza dei conducenti autorizzati mantenendo inalterata la validità dell'autorizzazione amministrativa. E per chi non rispetta questa disposizione sono guai grossi.

Lo ha chiarito il Garante della privacy con il provvedimento n. 217/2013. Il comune di Bologna anche dopo l'avvento del nuovo codice privacy ha continuato a rilasciare permessi per l'accesso alla zona a traffico limitato riportanti sul fronte del documento la ragione sociale dell'azienda ovvero nome e cognome della persona fisica in caso di impresa individuale. Un agente di commercio ritenutosi leso dall'apposizione in chiaro del suo nome e cognome in bella vista sul cruscotto del veicolo ha inviato con successo censure al Garante che ha bacchettato pesantemente il capoluogo emiliano.

L'apposizione sul fronte dei con-

trassegni per l'ingresso alla zona a traffico limitato della ragione sociale dell'impresa individuale ovvero del nome e cognome della persona configura evidentemente un trattamento illecito dei dati personali.

Il codice privacy infatti richiede la tutela della riservatezza dei dati privati che non possono venire divulgati in maniera indiscriminata a tutti quelli che circolano per la strada.

Come nel caso delle autorizzazioni rilasciate per la circolazione dei veicoli al servizio delle persone invalide anche i contrassegni per l'ingresso nelle zone a traffico limitato devono essere muniti di tutti i dati necessari per il controllo stradale. Ma nella parte anteriore, leggibile a tutti, dovranno essere apposti «solo i dati indispensabili ad individuare l'autorizzazione rilasciata, informazioni dalle quali si può agevolmente risalire al titolare del contrassegno e verificare la validità dello stesso, nonché la correttezza del suo utilizzo». Il comune felsineo ha sei mesi di tempo per mettersi in regola. Trascorso questo periodo potranno scattare sanzioni molto pesanti per il primo cittadino, fino a 180 mila euro.

Pagina 5

APPARI LEGGI

Il ruolo di mediatore di un'azienda di fronte al giudice (15%) nuovo di zecca

Conducente ma non osservatore

Partecipa alla discussione e può esprimere dissenso

IN EDICOLA

Il giudice di Pace: un'alternativa

Accesso alla Ztl

Si trasforma il ricorso e la multa raddoppia

Il giudice di Pace: un'alternativa

Accesso alla Ztl

Si trasforma il ricorso e la multa raddoppia

Il giudice di Pace: un'alternativa

Accesso alla Ztl

Si trasforma il ricorso e la multa raddoppia

Il giudice di Pace: un'alternativa

Accesso alla Ztl

Si trasforma il ricorso e la multa raddoppia

Le scadenze per la nuova tassa sui rifiuti modificabili in attesa di regolamento

Tares a luglio se il comune tace

Prima rata entro fine mese in assenza di delibere diverse

Pagina a cura
di **SERGIO TROVATO**

La prima rata della Tares va pagata entro la fine di luglio, a meno che i comuni non abbiano fissato una scadenza diversa da quella prevista dalla legge. Nel caso in cui l'ente non indichi le scadenze delle rate, infatti, il tributo deve essere versato a luglio e ottobre. A partire dal prossimo anno, invece, i pagamenti rateali vanno effettuati a gennaio, aprile, luglio e ottobre. Queste scadenze possono essere modificate con regolamento comunale. La nuova tassa sui rifiuti e i servizi a saldo deve essere pagata con F24, con bollettino di conto corrente postale o tramite servizi elettronici di incasso e di pagamenti interbancari. Solo per il 2013, per il pagamento degli account i comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento di Tarsu, Tia1 o Tia2 o indicare altre modalità di versamento già utilizzate in passato.

Scadenze e scelte dei comuni. La nuova tassa sui rifiuti e la maggiorazione sui servizi possono essere pagate con l'ultima rata, a conguaglio delle somme versate in acconto che sono determinate in base a quanto già versato dai contribuenti nell'anno precedente per Tarsu, Tia1 e Tia2. Inoltre la maggiorazione, fissata nella misura di 0,30 euro per metro quadrato, non può essere aumentata dai comuni e il gettito è riservato allo stato. Gli enti locali, con propria deliberazione, sono tenuti a indicare scadenze e numero delle rate di versamento del tributo. Altrimenti, le scadenze sono quelle previste dalla legge: luglio e ottobre.

I cittadini devono comunque essere informati, anche con la pubblicazione sul sito internet del comune, almeno 30 giorni prima della data del versamento. Per il 2013, infatti, scadenze e numero delle rate di versamento sono stabiliti dal comune con deliberazione adottata, «anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo». La prima rata, dunque, non deve essere necessariamente versata a luglio, come previsto in un primo momento dal dl 35/2013, ma può essere anticipata o posticipata, anche nel caso in cui il comune non abbia adottato il regolamento, il cui termine di scadenza è attualmente fissato al prossimo 30 settembre. Per le prime due rate le amministrazioni locali possono inviare i modelli già predisposti per il pagamento di Tarsu, Tia1 o Tia2. Gli account verranno scomputati dal quantum dovuto, a titolo di Tares, per l'anno 2013. L'articolo 10

L'abc dell'ecotributo

Riferimenti normativi

Articolo 14 del dl 201/2011; dpr 158/1999; articolo 10 dl 35/2013

Istituzione

1° gennaio 2013

Struttura tributo

Duale

Composizione

Tariffa smaltimento rifiuti + maggiorazione servizi indivisibili

Misura maggiorazione

0,30 al metro quadrato

Soggetto attivo

Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie dell'immobile

Soggetti passivi

Possessori, occupanti, detentori locali o aree scoperte

Obbligati in solido

a. componenti del nucleo familiare
b. chi usa in comune gli immobili

Escluse dal prelievo

1. aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni o di locali tassabili
2. aree comuni condominiali non occupate in via esclusiva

Tributi abrogati

Tarsu, Tia1, Tia2, addizionale ex Eca

Non abrogato

Tributo provinciale per le funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente

Base imponibile

Superficie calpestabile

Vale

Per tutti gli immobili (destinazione ordinaria e speciale)

Calcolo tassa 2013

Superfici denunciate per Tarsu e Tia

Indicazioni nelle dichiarazioni degli immobili a destinazione ordinaria

Dati catastali, numero civico di ubicazione degli immobili e numero interno, se esistente

Modalità pagamento tassa e maggiorazione

F24 - bollettino conto corrente postale - servizi elettronici e interbancari

Scadenza prima rata

Luglio

Potere dei comuni

Anticipo o posticipo scadenza

del dl 35/2013 ha infatti differito l'applicazione delle regole di determinazione della Tares al momento del saldo, con la richiesta di conguaglio di quanto dovuto dal contribuente in sede di pagamento dell'ultima rata.

Modalità di pagamento. L'Agenzia delle entrate con un comunicato pubblicato sul proprio sito ha reso noto che dal 27 maggio scorso è possibile pagare la Tares presso gli sportelli di banche, poste e agenti della riscossione utilizzando il modello F24. Inoltre, i pagamenti possono essere effettuati tramite i servizi di home-banking e remote-banking messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate oppure online, con Entratel e Fisconline, collegandosi al sito della stessa Agenzia.

Va ricordato che con la risoluzione 37E/2013 sono stati istituiti i codici per il versamento con F24 del nuovo tributo sui rifiuti, della tariffa corrispettiva e della maggiorazione. I contribuenti, in alternativa all'F24, dal 1° luglio hanno facoltà di versare la Tares an-

che con il nuovo bollettino di conto corrente postale. Questo bollettino, approvato con decreto ministeriale, riporta un unico numero di conto corrente che è valido per tutti i comuni del territorio nazionale. Il modello intestato a «pagamento

Tares», infatti, riporta obbligatoriamente il numero di conto 1011136627. Il dm ha fissato anche le modalità di riversamento ai comuni delle somme riscosse con il bollettino. La tempistica e le modalità sono analoghe a quelle previste per

i versamenti unitari (F24) dal decreto legislativo 241/1997.

Soggetti obbligati al pagamento. La Tares è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a prescindere dall'uso a cui sono adibiti. Sono obbligati in solido al pagamento anche i componenti del nucleo familiare e coloro che usano in comune locali e aree. Rispetto al regime previgente, la nuova normativa introduce il criterio della prevalenza, vale a dire che il tributo va pagato al comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili.

I soggetti tenuti al pagamento della tassa devono denunciare la superficie calpestabile e non più la superficie catastale, in seguito alle modifiche apportate all'articolo 14 dalla legge di stabilità (228/2012). È stata infatti rinviata sine die l'applicazione della superficie catastale per gli immobili a destinazione ordinaria come parametro per la determinazione del tributo. Considerato che per la maggior parte degli immobili non esiste ancora la superficie catastale, all'Agenzia era demandato il compito non semplice di stabilire medio tempore una superficie convenzionale in base ai dati in suo possesso. Tenuto conto delle difficoltà di utilizzare la superficie catastale, viene consentito ai comuni di fare ricorso alle superfici già denunciate per Tarsu e Tia, calcolando la tassa sulla superficie calpestabile anche per gli immobili a destinazione ordinaria (classificati nelle categorie A, B e C). Si passerà alla commisurazione del tributo sulla superficie catastale solo quando verranno allineati i dati degli immobili a destinazione ordinaria e quelli riguardanti la toponomastica e la numerazione civica, interna e esterna, di ciascun comune.

—© Riproduzione riservata—

FISCO FLASH a cura dello Studio F. Ghiglione e A. Ghio

Imposte dirette

■ **CREDITI D'IMPOSTA**

Eccedenze di imposta maturate in annualità in cui è stata omessa la presentazione della dichiarazione. Chiarimenti (circolare dell'Agenzia delle entrate n. 21/E del 25/6/2013)

Altre imposte e tasse

■ **IMPOSTA DI BOLLO**

Gli importi delle marche da bollo salgono da 1,81 e 14,62 euro a 2,00 e 16 euro (legge 71/2013)

Riscossione

■ **EQUITALIA**

Non è pignorabile l'unico immobile del debitore se è adibito ad abitazione principale. Allungate le possibilità di rateizzazione dei debiti tributari (decreto legge 69 del 21 giugno 2013)

Diritto del lavoro

■ **INPS**

Sarà obbligato il medico del Ssn alla trasmissione all'Inps del certificato di maternità (dl 69 del 21 giugno 2013)



La versione integrale è disponibile su www.italiaoggi.it/docio7